

Rep. n°

**Allegato B)**

**CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

**COMPARTO 5 UTOE 34 GHEZZANO**

L'anno duemila ....., addì .....

del mese di .....,

avanti al sottoscritto Ufficiale Rogante Dottor .....,

Notaio in .....

*(o in alternativa)*

*avanti al sottoscritto Ufficiale Rogante Dottor.....,*

*Segretario Comunale del Comune di San Giuliano Terme, competente ai sensi dell'articolo*

*17, comma 68, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n° 128,*

si sono costituiti i signori:

Gentili Rita

Sabatini Roberto

Zanobini Paolo

Zanobini Paola

Gubellini Aurora

Mazzoni Nevio

Sabatini Stefano Luca

Sabatini Francesco

Innocenti Umiliano

Giovannetti Lucia

Dainelli Jacopo, legale rappresentante della Edifor SRL

costituitisi in consorzio urbanistico per gli adempimenti di cui all'art. 108 della L.R.Toscana

	n° 65/2014, denominato "Nuovo Consorzio Ghezzano TRE", con sede in Pisa, Località	
	Ospedaletto, Via Bellatalla n° 10, tramite atto ai rogiti Notaio Mario Marinella di Pontedera	
	in data 24.06.2016, rep. N° ....., registrato a ..... il ....., soggetti che	
	saranno di seguito denominati “Lottizzanti”;	
	e	
	il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, con sede in San Giuliano Terme (PI) via	
	Niccolini, 25, codice fiscale 00332800509, in persona del Dirigente del Settore 2 e legale	
	rappresentante, Arch. Silvia Fontani nata a Pisa il 25.11.1963, domiciliata per la carica in	
	San Giuliano Terme (PI) via Niccolini 25, codice fiscale 00332700509 la quale interviene al	
	presente atto ai sensi dell'art. 107, comma terzo, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto	
	2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e successive	
	modificazioni, del secondo comma dell'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, e	
	successive modificazioni, e dell'art. 7 bis dello statuto comunale; di seguito denominato	
	semplicemente “Comune”,	
	PREMESSO	
	- che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena	
	disponibilità degli immobili interessati dal Piano di Lottizzazione in oggetto del presente	
	atto e identificati al Catasto dei Terreni al foglio n° 88, dalle particelle 782, 508 parte,	
	841, 667 parte, 99 parte, 881 parte, 581 parte 730, 731, 588 parte, 117 parte, 646 parte,	
	906, 907, 784 parte;	
	- che l'area interessata dalla presente convenzione, sopradescritta catastalmente, come da	
	Regolamento Urbanistico vigente ha la seguente la seguente destinazione Urbanistica:	
	Comparto n° 5 UTOE 34 Ghezzano - Scheda Norma n° 5 dell’Allegato 1 al	
	Regolamento Urbanistico (Nuovo insediamento residenziale – zona C2) – art. 20 delle	
	Norme Tecniche di Attuazione del R.U.;	
	2	

	- che gli immobili e le aree interessate dal comparto sono libere da vincoli che ostano alla	
	realizzazione del Piano di Lottizzazione o che li subordinino ad autorizzazioni di altre	
	autorità;	
	- che ai sensi dell'art. 107 c.3 della L.R.Toscana 65/2014, il Consiglio Comunale con	
	deliberazione n° ..... del ....., esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il	
	Piano di Lottizzazione in oggetto ed il presente schema di convenzione;	
	- che la succitata deliberazione è stata pubblicata sul BURT n°..... del ..... secondo	
	quanto disposto dall'art. 111 della L.R.Toscana n° 65/2014;	
	- che suddetto Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione	
	esterne al comparto da realizzarsi su aree di proprietà comunale. A tale scopo il Comune	
	metterà a disposizione dei lottizzanti i terreni di sua proprietà interessati dall'esecuzione	
	delle opere correlate PDL stesso, di seguito brevemente indicate:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione della viabilità di accesso, posta a nord del comparto, suddivisa in due</li> </ul>	
	tratti distinti comprensivi di percorsi ciclopedonali e di aree a verde pubblico .	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• allargamento e riqualificazione di alcune porzioni di via Pascarella attestanti in</li> </ul>	
	parte il lato ovest della lottizzazione ed in parte riguardanti l'innesto della stessa	
	via sulla strada provinciale Vicarese;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riqualificazione di via Gozzoli e di via Benedetti ;</li> </ul>	
	obbligandosi nel caso di cessione a terzi delle aree di sua proprietà a far assumere	
	all'eventuale acquirente delle aree in oggetto tutti gli obblighi e gli oneri nascenti dalla	
	presente convenzione, non assumendosi alcun obbligo in merito all'attuazione degli	
	interventi di urbanizzazione previsti dalla presente convenzione che dovranno essere	
	eseguiti dai lottizzanti stessi secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione;	
	VISTO	
	- La Delibera n.91 del 17/12/2014 con cui Consiglio Comunale ha approvato il Piano di	
	3	

	Lottizzazione del comparto 5 UTOE 34 Ghezzano ed il relativo schema di Convenzione;	
-	l'atto ai rogiti Notaio Mario Marinella di Pontedera, in data 03.11.2016 rep. n.30.259 Racc. n.21.424, registrato a Pontedera il 10.11.2016 n.4406 serie IT, trascritta a Pisa il 11.11.2016 al n.ord. 19344 e n.form. 13167, con cui è stata firmata la Convenzione urbanistica relativa al “Piano di Lottizzazione Comparto 5 UTOE 34 Ghezzano” tra il Comune di San Giuliano Terme ed i proprietari del comparto costituitisi in Consorzio Urbanistico denominato “Nuovo Consorzio Ghezzano TRE”con sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatalla,;	
-	la Sentenza del TAR toscana n.198 del 7.2.2019 per effetto della quale è stata annullata la variante al regolamento urbanistico adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 13.20.2011 ed approvata con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n. 60 del 25.07.2012, e le previsioni urbanistiche del comparto 5 UTOE 34 approvato col provvedimento annullato sono state rese nulle;	
-	che per effetto a cascata, sono stati resi nulli tutti gli atti conseguenti alla Variante annullata pertanto anche il Piano di Lottizzazione approvato con Delibera CC n 91/2014 e la relativa convenzione urbanistica hanno perso la loro efficacia;	
	Ciò premesso e visto e facente parte integrale e sostanziale di questo atto, si conviene e si stipula quanto segue.	
	<b>ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>	
	Le disposizioni preliminari fanno parte integrante della presente convenzione.	
	La presente Convenzione sostituisce integralmente la “Convenzione urbanistica relativa al Piano di Lottizzazione del comparto 5 Utoe 34 Ghezzano” ai rogiti Notaio Mario Marinella di Pontedera, in data 03.11.2017 rep. n.30.259 Racc. n.21.424, registrato a Pontedera il 10.11.2016 n.4406 serie IT, trascritta a Pisa il 11.11.2016 al n.ord. 19344 e n.form. 13167 sopra richiamata;	
	4	

I Lottizzanti sono obbligati in solido per sé stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; la presente convenzione è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi previsti che verrà attestato con specifico atto del Comune. In caso di trasferimento, le eventuali garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

#### **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI GENERALI**

I Lottizzanti si obbligano ad effettuare integralmente gli interventi e le opere di urbanizzazione previsti dal Piano di Lottizzazione, tutti approvati contestualmente con Del di C.C. n. \_\_\_\_\_, secondo i tempi, le modalità e le condizioni previste dal presente atto.

#### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI TRA LE PARTI**

I Lottizzanti, in relazione a quanto disposto dal punto 2) Comma 5 dell'art. 28 della Legge 17.08.1942 n° 1150 nonché dall'art. 115 della L.R.Toscana n° 65/2014, si obbligano a:

- realizzare le opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione interne al Comparto, così come specificato al successivo art. 4 della presente convenzione, conformemente agli elaborati approvati in quanto standard urbanistici e a cedere le aree relative, pari a circa mq. 4095 delle quali mq.1950 interne al sub-comparto 5a, e mq. 2145 interne al sub-comparto 5b;
- realizzare le opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione esterne al Comparto, pari a circa mq.4432, così come specificato al successivo art. 4 della presente convenzione;
- rinunciare ad ogni pretesa di corrispettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra, se non quanto previsto dal successivo art. 6;
- realizzare, a propria cura e spese, per ogni unità edilizia, un impianto di smaltimento

	liquami autonomo e privato, come descritto negli elaborati del Piano di Lottizzazione	
	(tav.10) alternativo alla pubblica fognatura che resterà in funzione fino a quando non	
	saranno consentiti nuovi e definitivi allacci alla rete pubblica;	
	- presentare precedentemente o contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire o	
	altro titolo abilitativo per l'attuazione del Piano, la richiesta di Permesso di Costruire per	
	le opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione, come sopra descritte.	
	Il Comune si obbliga a:	
	- rilasciare i necessari titoli abilitativi per l' attuazione degli interventi previsti dal Piano di	
	Lottizzazione e a scomputare dagli oneri concessori dovuti i costi per la realizzazione delle	
	opere di urbanizzazione primaria, così come previsto e descritto nel seguito dalla presente	
	convenzione. Il rilascio dei titoli abilitativi potrà avvenire solo a seguito della registrazione e	
	trascrizione della presente convenzione ed al rilascio dell'Autorizzazione ad attuare il Piano;	
	<b>ARTICOLO 3 BIS – OBBLIGHI PARTICOLARI</b>	
	I lottizzanti, proprietari di un'area agricola posta a nord dei due subcomparti 54 e 5b,	
	individuata al Catasto Terreni del Comune di San Giuliano Terme nel F.88 dalle particelle	
	909 e 938, utilizzata per il collegamento tra i due sub comparti delle utenze necessarie	
	all'intero comparto si impegnano, col presente atto a costituire successivamente e	
	separatamente, servitù di passaggio su porzione di detta area a favore degli enti erogatori;	
	<b>ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	
	Ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico e in applicazione dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico, le aree relative agli standard urbanistici, <b>interne al comparto,</b>	
	da cedere gratuitamente al Comune, che attengono al Piano di Lottizzazione approvato, la	
	cui consistenza è quantificata al precedente articolo 3, sono così ripartite:	
	<b>Subcomparto 5a con St mq 8554.00:</b>	
	<b>1. Opere di urbanizzazione interne soggette a cessione mq 1950.00</b>	
	6	



	per un totale di mq. 4432	
	- riqualificazione di via pascarella mq. 558	
	- riqualificazione di via gozzoli mq. 578	
	- riqualificazione di via benedetti mq. 504	
	come risulta dalla planimetria "Allegato ....." allegata alla presente convenzione;	
	Il costo delle opere di urbanizzazione esterne al Comparto, come risulta dal Computo	
	Metrico Estimativo costituente elaborato del Progetto Definitivo, redatto sulla base dei	
	prezzi correnti ricavati dal Bollettino degli Ingegneri per la Provincia di Pisa, ammonta	
	complessivamente ad € <b>447.151,08</b> (quattrocentoquarantasettemilacentocinquantuno/08),	
	oltre I.V.A..	
	Il costo totale delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al Comparto ammonta	
	pertanto a complessivi € <b>818.252,75</b> (ottocentodiciottomiladuecentocinquantadue/75) oltre	
	I.V.A..	
	<b>ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERE DI</b>	
	<b>URBANIZZAZIONE</b>	
	I Lottizzanti si obbligano per sé e per i loro aventi causa ai seguenti adempimenti relativi	
	alle opere di urbanizzazione:	
	<b>a.</b> ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione,	
	conformemente al Progetto Definitivo facente parte degli elaborati di Piano;	
	<b>b.</b> ad assumersi l'onere di "Committente", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., in ordine	
	alla sicurezza sui cantieri temporanei e mobili;	
	<b>c.</b> a nominare, dandone comunicazione al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula	
	della presente Convenzione, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del ai	
	sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;	
	<b>d.</b> a nominare, dandone comunicazione al Comune, il Responsabile dei Lavori e il	
	8	

Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione ex artt. 90 e 92 del D.Lgs. n° 81/2008.;

**e.** a nominare il Direttore dei Lavori, dandone comunicazione al Comune prima dell'inizio

lavori;

**f.** a comunicare al Comune ogni variazione rispetto alle nomine sopra indicate, entro i

successivi 10 (dieci) giorni;

**g.** a riservare il controllo dell'esecuzione delle opere ai tecnici del Comune o a tecnici da

essa incaricati;

**h.** a iniziare i lavori solo dopo aver esperito le procedure e gli adempimenti di cui al

successivo art. 6, dandone immediata comunicazione scritta al Sindaco e a completarli

entro i termini di presentazione della dichiarazione di agibilità degli edifici e comunque

non oltre tre anni dall'inizio dei lavori;

**i.** a non eseguire alcuna variazione al progetto, senza che sia preventivamente concordata

tra la Direzione dei Lavori ed i responsabili degli Uffici Comunali ed all'occorrenza

approvata dagli organi deliberanti, salvo le variazioni minime in corso d'opera rientranti

nella discrezione della D.L. e che risultano indispensabili per la migliore riuscita

dell'opera;

**j.** a eseguire per quanto possibile tutte le opere relative ai servizi a rete con le modalità

previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo"

impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999);

**k.** a collocare tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde

elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, in modo che non

comportino alcun inquinamento da elettrosmog e siano conformi alle norme vigenti in

materia e alle istruzioni del Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla

sorveglianza sanitaria;

	l. ad eseguire tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico	
	fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, conformemente alle	
	disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11	
	maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate;	
	m. ad assumere a proprio carico per quanto non perfettamente definito con le aziende	
	erogatrici di pubblici servizi, o comunque non individuato o quantificato	
	economicamente negli elaborati progettuali;	
	n. a provvedere a proprio carico e spese alla realizzazione degli allacciamenti ai pubblici	
	servizi come opere fognarie ed illuminazione pubblica, il tutto in conformità agli	
	elaborati progettuali, secondo le indicazioni fornite dal Comune;	
	o. a realizzare tutte le opere in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle	
	disposizioni di cui al titolo IV capo II delle N.T.A. del vigente Regolamento	
	Urbanistico;	
	p. a mantenere ed eventualmente a riparare le opere fino a quando le stesse e le aree di	
	sedime non verranno definitivamente cedute al Comune.	
	q. Per quanto non perfettamente definito con le Aziende erogatrici dei pubblici servizi, o	
	comunque non individuato o quantificato economicamente negli elaborati progettuali,	
	ogni onere dovrà essere inteso a completo carico del soggetto realizzatore dei lavori	
	<b>ARTICOLO 6 – TERMINI E MODALITA' PER GLI ADEMPIMENTI E ONERI</b>	
	<b>CONCESSORI</b>	
	I Lottizzanti sono obbligati a depositare presso il Comune copia della presente convenzione,	
	regolarmente registrata e trascritta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula.	
	Il Comune si impegna nei 30 (trenta) giorni successivi al deposito della convenzione	
	registrata e trascritta al rilascio dell'Autorizzazione ad attuare il Piano.	
	La presentazione della richiesta di Permesso di Costruire relativa alle opere di	
	10	

	urbanizzazione, interne ed esterne, dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal	
	rilascio dell'Autorizzazione ad attuare il Piano.	
	Il Comune si impegna nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla richiesta, al rilascio del	
	Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, interne ed esterne, al Comparto.	
	Il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli edifici potrà avvenire solo successivamente	
	al rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, interne ed esterne.	
	I Permessi di costruire saranno richiesti in attuazione delle UMI (unità minime di intervento)	
	così come indicate nel Piano approvato (Tav.6), fermo restando	
	I Lottizzanti prima rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli edifici sono obbligati a	
	corrispondere i contributi previsti dagli articoli 184 e 185 della L.R.Toscana n° 65/2014,	
	nelle seguenti modalità:	
	- oneri di urbanizzazione primaria: non sono dovuti in quanto I Lottizzanti realizzano, con	
	le procedure previste dall'art. 5 della presente convenzione, e poi cedono al Comune le	
	opere di urbanizzazione primaria (art. 115, L.R.Toscana n° 65/2014);	
	- oneri di urbanizzazione secondaria: all'atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi, i	
	Lottizzanti dovranno versare la quota dovuta in base all'applicazione dei criteri stabiliti	
	dal "Regolamento per la determinazione e la corresponsione del contributo concessorio e	
	monetizzazione di aree a standard" approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 13.06.2017,	
	tenendo conto degli importi indicati all'articolo 4;	
	- il costo di costruzione di cui all'art 185 L.R.Toscana n° 65/2014, sarà determinato con le	
	tariffe vigenti al momento del rilascio degli atti abilitativi.	
	<b>ARTICOLO 7 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI</b>	
	<b>CONVENZIONALI</b>	
	A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione in ordine alla realizzazione delle opere	
	pubbliche (opere di urbanizzazione interne ed esterne al Comparto), i Lottizzanti	
	11	

	consegnano al Comune le seguenti garanzie finanziarie:	
	Opere di urbanizzazione interne al Comparto: fideiussione bancaria/polizza assicurativa	
	rilasciata da ....., in data	
	....., n° ....., per €	
	356.257,61 (trecentocinquantaseimiladuecentocinquantasettesette/61), il cui importo è stato	
	determinato ai sensi del "Regolamento per la determinazione e la corresponsione del	
	contributo concessorio e monetizzazione di aree a standard" approvato con Delibera di C.C.	
	n. 30 del 13.06.2017:	
	Opere di urbanizzazione esterne al Comparto: fideiussione bancaria/polizza assicurativa,	
	rilasciata da ....., in data	
	....., n° ....., per €	
	429.265,03 (quattrocentoventinovemiladuecentosessantacinque/03), il cui importo è stato	
	determinato ai sensi del "Regolamento per la determinazione e la corresponsione del	
	contributo concessorio e monetizzazione di aree a standard" approvato con Delibera di C.C.	
	n. 30 del 13.06.2017:	
	Le garanzie non potranno essere estinte prima dell'esito favorevole del collaudo definitivo	
	delle opere di urbanizzazione garantite, nonché dell'avvenuto accertamento da parte del	
	Comune della regolarità di ogni altro adempimento connesso.	
	In ogni caso i Lottizzanti sono obbligati in solido con i fideiussori.	
	In caso di aumenti eccezionali del costo di costruzione delle opere di urbanizzazione,	
	qualora la cifra della polizza inizialmente determinata non garantisca pienamente	
	l'esecuzione delle opere il cui costo originario è riferita, il Comune potrà chiedere una	
	integrazione dell'importo della fideiussione in ragione dell'aggiornamento dei costi.	
	Nel caso di inadempienza da parte dei Lottizzanti, il Comune, previa intimazione ed	
	assegnazione di un congruo termine, avrà facoltà di sostituirsi agli stessi nell'esecuzione	
	12	

	delle opere, incamerando per risarcimento della spesa la garanzia anzidetta, senza bisogno di	
	alcuna autorizzazione da parte dei Lottizzanti e con pieno diritto di adire le vie giudiziarie	
	per ottenere il rimborso delle eventuali spese eccedenti la garanzia come sopra costituita. Su	
	esplicita richiesta dei Lottizzanti o loro aventi causa, sarà possibile lo svincolo parziale della	
	garanzia, pari all'importo delle opere già realizzate, al momento in cui tali opere	
	risulteranno completamente ultimate, come dovrà evidenziarsi nell'attestazione del Comune	
	con le modalità in precedenza previste.	
	<b>ARTICOLO 8 – VERIFICHE DEL COMUNE E COLLAUDO DELLE OPERE DI</b>	
	<b>URBANIZZAZIONE</b>	
	Il Comune ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, tutte le verifiche ed i controlli	
	che riterrà del caso per accertare gli adempimenti connessi alla realizzazione del Piano di	
	Lottizzazione nonchè il rispetto tutti gli obblighi assunti con il presente atto.	
	Realizzate le Opere di Urbanizzazione i lottizzanti dovranno inoltrare al Comune di San	
	Giuliano Terme la dichiarazione di Regolare ultimazione, sottoscritta dal Direttore dei	
	Lavori, delle Opere di Urbanizzazione di cui alla presente Convenzione.	
	Ai sensi dell'art.102 c.1 del Dlgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento controlla	
	l'esecuzione delle opere di urbanizzazione congiuntamente al Direttore dell'esecuzione.	
	Le opere di urbanizzazione sono di norma soggette a collaudo, salvo nei casi espressamente	
	individuati dalla legge per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal	
	certificato di regolare esecuzione.	
	Il RUP stabilisce, attraverso dichiarazione scritta, sulla base dell'entità e della natura dei	
	lavori e in osservanza delle vigenti normative, in quali casi il certificato di collaudo potrà	
	essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione o viceversa.	
	Il certificato di regolare esecuzione é emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori	
	dal direttore dei lavori ed é confermato dal responsabile del procedimento.	
	13	

	Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli	
	229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del DPR 207/2010.	
	Il collaudo delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, descritte all'art.4	
	della presente convenzione, verrà eseguito secondo quanto stabilito dall'art.102 del Dlgs	
	50/2016.	
	Il Comune di San Giuliano Terme effettuerà direttamente il collaudo delle Opere o si	
	riserverà di nominare un collaudatore esterno, ai sensi dell'Art.102 c.6 del Dlgs 50/2016.	
	Nel caso in cui venisse nominato un collaudatore esterno, con le procedure definite all'art.31	
	c.8 del Dlgs 50/2016, tutte le spese saranno a totale carico dei lottizzanti, che ne dovranno	
	corrispondere l'ammontare a semplice richiesta del Comune medesimo entro trenta giorni	
	successivi alla richiesta stessa, con lo scopo di eseguire la verifica di consistenza delle	
	opere, la conformità dei materiali alle Norme specifiche e alle prescrizioni di progetto e/o di	
	Convenzione, la funzionalità tramite prove di pressione delle tubazioni in pressione, video	
	ispezione dei tratti di collettori a gravità, misura delle linee di alimentazione elettrica e di	
	terra.	
	Sarà cura ed onere dei lottizzanti consegnare al Comune di San Giuliano Terme la	
	certificazione attestante i materiali impiegati, le prove eseguite sui materiali e sulle	
	lavorazioni, i disegni delle Opere rilevate in fase di realizzazione con le indicazione delle	
	quote orizzontali e verticali, la Relazione Finale del Direttore dei Lavori, i certificati di	
	conformità rilasciate dalle Imprese esecutrici dove richiesti, e fornire quanto serve per le	
	prove di funzionalità.	
	Ai sensi del c.3 dell'art.102 del Dlgs 50/2016 il collaudo finale avrà luogo non oltre sei mesi	
	dall'ultimazione dei lavori (salvo i casi particolari previsti dalla legge per i quali il termine	
	può essere elevato fino ad un anno). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed	
	assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il	
	14	

	collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia	
	stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
	Qualora in sede di collaudo si accertino carenze e/o difformità col piano approvato che non	
	incidono sulla prescritta funzionalità delle Opere e sulla loro consistenza, o situazioni di	
	degrado e/o cattiva manutenzione delle Opere oggetto del collaudo i Tecnici incaricati del	
	collaudo relazioneranno al Comune il quale assumerà le più opportune determinazioni in	
	merito che saranno comunicate ai proprietari entro 60 giorni dalla data stessa della visita di	
	collaudo. I lottizzanti assumono obbligo ad adempiere a quanto sarà richiesto per adeguare	
	le opere eseguite al Progetto approvato ed alle Norme Tecniche di riferimento.	
	I lottizzanti, ricevute le determinazioni del Comune di San Giuliano Terme dovranno	
	provvedere ad adeguare le Opere oggetto di accertate carenze e/o difformità senza per	
	questo nulla poter o dover pretendere dal Comune di San Giuliano Terme e, entro trenta	
	giorni dalla detta comunicazione, inoltreranno al Comune di San Giuliano Terme una	
	Relazione Tecnica nella quale indicheranno i tempi ed i modi per adempiere a quanto	
	prescritto; al termine dei lavori di adeguamento saranno riattivate le procedure e i tempi di	
	collaudo sopra scritte.	
	Sino all'emanazione dell'atto formale di approvazione del Collaudo tutte le Opere di cui	
	all'art.4 della presente Convenzione rimarranno di proprietà ed in piena ed esclusiva	
	manutenzione e cura dei lottizzanti i quali assumono anche la responsabilità verso terzi.	
	La mancata esecuzione del Collaudo per inadempienza dei lottizzanti rispetto a quanto da	
	essi dovuto con gli impegni sottoscritti comporta il mancato rilascio della abitabilità e dei	
	permessi di allaccio ai servizi pubblici comunali e le forme di rivalsa previste nella presente	
	Convenzione.	
	Tutti gli oneri dei Collaudi sono a carico dei lottizzanti e/o loro aventi causa e saranno	
	versati al Comune di San Giuliano Terme a semplice richiesta del Comune medesimo entro	
	15	

trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

Possono essere eseguiti collaudi di parti omogenee, funzionali e funzionanti di Opere

quando ciò sia richiesto dalle Aziende Gestori di Servizi Pubblici, quando sia richiesto dal

Comune di San Giuliano Terme per esigenze pubbliche, quando serva al rilascio dei

permessi di costruire.

#### **ARTICOLO 9 - CESSIONE DI AREE A STANDARDS**

Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli,

da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli

di ogni specie.

I Lottizzanti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al

rappresentante del Comune competente a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di

identificazione catastale, una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

#### **ARTICOLO 10 - NORME E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI**

##### **PROGETTI**

La presentazione dei progetti previsti nel presente Piano di Lottizzazione avverrà secondo la

prassi del Regolamento Edilizio vigente.

#### **ARTICOLO 11 – VARIANTI AL PIANO**

Rappresentano invariati progettuali del Piano di Lottizzazione approvato e perciò soggette

alla preventiva richiesta di approvazione di una variante al Piano stesso:

- L'assetto planivolumetrico delle opere pubbliche del comparto, inteso come

dimensionamento e posizionamento di strade, percorsi ciclopedonali, parcheggi, verde,

salvo lievi spostamenti dovuti ad esigenze realizzative, ma sempre nel rispetto delle quantità

minime di standard stabiliti dal Piano.

- Gli allineamenti dei fabbricati e delle recinzioni dei lotti tra di loro e rispetto alle strade,

salvo eventuali arretramenti degli accessi carrabili alle proprietà private.

	- Le altezze massime ammesse nella scheda norma	
	- la destinazione d'uso degli immobili.	
	Non costituiscono comunque variante al Piano di Lottizzazione i seguenti interventi:	
	- La modifica e/o l'ordine di realizzazione delle singole U.M.I., senza variazione dei	
	parametri urbanistici complessivi di tutto il comparto.	
	- La modifica e/o l'accorpamento dei lotti edificabili all'interno delle U.M.I., con modifica	
	e/o accorpamento degli edifici, ma senza variazione dei parametri urbanistici complessivi	
	della U.M.I. stessa.	
	- Nel caso di variazione e/o accorpamento degli edifici è consentito un incremento del	
	numero delle unità immobiliari entro il limite massimo di 22 u.i. complessive per tutto il	
	comparto, con adeguamento delle tipologie.	
	- La modifica degli spazi esterni alle abitazioni nel rispetto del Regolamento Edilizio	
	comunale vigente alla data di presentazione del piano.	
	- La modifica degli aspetti architettonici e delle finiture esterne nel rispetto del Regolamento	
	Edilizio comunale vigente alla data di presentazione del piano.	
	- Le variazioni dei colori esterni degli edifici.	
	- lievi modifiche di prospetto, sempre che non alterino la sagoma dell'edificio, per	
	spostamento delle aperture in progetto o realizzazione di nuove aperture per locali igienici e	
	accessori o per inserimento di balconi, nel rispetto delle distanze previste per normativa -	
	lievi modifiche, derivanti da eventuali adeguamenti a prescrizioni dell'Autorità di Bacino in	
	merito al rischio idraulico, sempre nel rispetto della disciplina del Regolamento Edilizio	
	comunale vigente alla data di presentazione del piano.	
	- La modifica degli spazi interni alle unità edilizie che non alterino le tipologie edilizie	
	approvate.	
	- Variazione degli schemi di distribuzione dei sottoservizi quali risultino da prescrizioni ed	

	indicazioni degli enti gestori e/o modifiche al sistema di smaltimento dei reflui necessarie	
	per adeguamenti alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, previa	
	acquisizione delle autorizzazioni degli enti preposti e dell'Ufficio Territorio ed Ambiente	
	comunale.	
	Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al precedente comma e quelle previste dalle	
	NTA del Piano, sono considerate varianti sostanziali e pertanto dovranno essere autorizzate	
	con la procedura richiesta per un nuovo Piano Attuativo secondo quanto disposto dall'art.	
	111 della L.R.Toscana n° 65/2014.	
	Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini	
	di attuazione della convenzione di cui al successivo articolo 14, salvo che ciò non dipenda	
	da comportamenti del Comune.	
	<b>ARTICOLO 12 – SPESE</b>	
	Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti,	
	riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le	
	spese afferenti alle prestazioni tecniche per la progettazione e realizzazione delle opere di	
	urbanizzazione oggetto della presente convenzione, alla redazione dei tipi di frazionamento	
	delle aree in cessione e delle aree oggetto di procedimento espropriativo, quelle inerenti i	
	rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Lottizzanti.	
	Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati sono	
	estraneae alla presente convenzione.	
	<b>ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI</b>	
	Il Piano di Lottizzazione è composto dai seguenti n° 30 elaborati:	
	1/30. Relazione Tecnica	
	2/30. Norme Tecniche di Attuazione;	
	3/30. Relazione Opere di Urbanizzazione;	
	18	

	4/30. Relazione Tecnica asseverata per il superamento delle barriere architettoniche;	
	5/30. Tavola 0 – Scheda Norma vigente e Scheda Norma proposta;	
	6/30. Tavola 1 – Inquadramento Urbanistico catastale – Indicazione delle proprietà;	
	7/30. Tavola 2 - Planimetria d'inquadramento del sistema di circolazione veicolare per l'inserimento progettuale del comparto 5 Utoe 34 e segnaletica stradale;	
	8/30. Tavola 3 – Rilievo plano-altimetrico;	
	9/30. Tavola 4 – Planimetria generale;	
	10/30. Tavola 5 – Zonizzazione, distanze dai confini, Opere di urbanizzazione pubbliche oggetto di cessione al comune;	
	11/30. Tavola 6 – Unità Minime d'Intervento;	
	12/30. Tavola 7 – Tipologie dei fabbricati;	
	13/30. Tavola 8 – Sezioni stradali;	
	14/30. Tavola 9 – Impianti Tecnologici – schemi preliminari planimetrici: Enel, Gas metano, acquedotto, Telecom, Illuminazione Pubblica;	
	15/30. Tavola 10 - Fognatura nera: planimetria, livelletta – schemi di smaltimento autonomo;	
	16/30. Tavola 11 – Fognatura bianca: planimetria;	
	17/30. Tavola 12 - Fognatura bianca: livellette;	
	18/30. Tavola 13 – Planimetria delle essenze;	
	19/30. Tavola 14 – Innesto Via Pascarella/Strada Provinciale – Stato Attuale e Stato Variato;	
	20/30. Tavola 15 – Progetto Stradale – Planimetria;	
	21/30. Tavola 16 - Progetto Stradale – Profili longitudinali;	
	22/30. Tavola 17 – Progetto Stradale – Sezioni trasversali;	
	23/30. Tavola 18 – Sezioni longitudinali del terreno;	

	24/30. Punti di ripresa – Documentazione fotografica;	
	25/30. Relazione di fattibilità Geologica;	
	26/30. Verifica idraulica della portata della fognatura bianca;	
	27/30. Relazione idrologica e idraulica;	
	28/30. Computo Metrico Estimativo Opere Interne al comparto;	
	29/30. Computo Metrico Estimativo Opere Esterne al comparto;	
	30/30. Riferimenti Esterni e Stima dei costi della sicurezza	
	Il progetto di Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Il Comune e i Lottizzanti in pieno accordo stabiliscono che gli atti e gli elaborati del Piano, quali atti pubblici depositati in originale presso il Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.	
	<b>ARTICOLO 14 - DURATA DELLA CONVENZIONE</b>	
	La durata di validità della presente convenzione è determinata in anni 10 (dieci) decorrenti dalla stipula del presente atto.	
	<b>ARTICOLO 15 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI</b>	
	I Lottizzanti ed il Comune rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.	
	I Lottizzanti ed il Comune autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti.	
	Le spese e oneri per la trascrizione ipotecaria sono a carico dei Lottizzanti.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	per il comune	i lottizzanti
	20	